

22/02/2008 - Accrescimento di valore delle posizioni rilevanti

L'art.VII.V.3 prevede che vengano preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione tutte quelle operazioni di impiego, finanziario o creditizio, che determinino un incremento superiore al 10% di posizioni rilevanti, ai sensi dell'art.VII.V.2. Tale gravame procedurale deve intendersi applicabile solo alle concessioni di nuovi affidamenti o anche agli aumenti dell'utilizzo, nei limiti del fido accordato?

Premesso che:

- a) le disposizioni introdotte dall'art.VII.V.3 sono finalizzate a garantire un'adeguata informazione (preventiva e successiva) all'organo amministrativo e all'organo di controllo su tutti i rapporti in essere, di impiego e di raccolta, di valore complessivamente significativo, tra la banca e le proprie parti correlate (e soggetti ad esse connessi) e non a contenere sul piano quantitativo le assunzioni di posizioni di rischio nei loro confronti (a tal fine trova invece applicazione l'art.VII.V.4);
- b) con riferimento agli impieghi (per cassa e di firma) il Consiglio di Amministrazione è già chiamato a deliberare in merito alla misura del credito accordato, ancor prima ed a prescindere dal suo effettivo utilizzo; si precisa che gli aumenti di utilizzo, quando rientranti nei limiti del fido accordato con delibera del Consiglio di Amministrazione, emessa ai sensi dell'art.VII.V.3, non generano obblighi di ulteriore e preventiva deliberazione consiliare, fatto salva l'informazione successiva di cui all'art.VII.V.3, comma 1, lettera a).